

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Cat. 13B/n.1/2020/P.A.S.

- VISTA la richiesta di autorizzazione del Sig. FODDAI Salvatore, nato a Sorso il 30.09.1956, C.F.: FDDSVT56P30I863G, Legale Rappresentante della "S.T.E.P. S.r.l." avente partita I.V.A. n. 02104860909, ad esercitare l'attività di agenzia di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi nei locali siti in SORSO in via Porto Torres n. 23;
- VISTA la tabella delle tariffe che fa parte integrante della presente licenza;
- VISTA la polizza fideiussoria n.169338642 di €. 1.032,91 (euro milletrentadue/91) emessa il 03.03.2020 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
- VISTA la disponibilità dei locali che risultano idonei all'attività in argomento e corrispondono ai criteri di sorvegliabilità richiesti per l'esercizio della stessa, come da verbale di sopralluogo effettuato in data 16.06.2019 da personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. di Sassari;
- VISTI gli artt. 9, 11, 115, 116, 118 e 120 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n.773), 204 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 06.05.1940 n.635);
- VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196;
- VISTO il D. Leg.vo n. 231/2007 con le modifiche apportate dal D. Leg.vo 25 maggio 2017 n. 90;
- PRESO ATTO della trasmissione al Comune di Sorso codice univoco SUAPE 02104860909-04062020-1519.179933 n.1023588/2020 del 04.06.2020;
- VISTA la comunicazione datata 25.06.2020 del SUAPE del comune di Sorso, pratica n. 0210860909-10062020-1309.182044 del 10.06.2020:
- VISTE le informazioni favorevoli in atti;

AUTORIZZA

Il Sig. FODDAI Salvatore, meglio sopra generalizzato, ad esercitare l'attività di agenzia di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi, nei locali siti in Sorso, via Porto Torres n. 23, come indicato nella cennata tabella, a condizione che osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la materia e, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- obbligo di tenere un registro giornale delle operazioni compiute vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; l'obbligo di tenuta del registro può essere assolto anche nelle seguenti modalità:
 - a) adozione del sistema di registrazione AUI- Archivio Unico Informatico, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D. Leg.vo 231/2007;
 - b) adozione di un programma informatico, diverso dal predetto AUI, secondo le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia; in tale ipotesi l'agenzia di recupero crediti dovrà fornire alla Questura, con cadenza trimestrale, idoneo supporto informatico, immodificabile, contenente una copia di quanto registrato nel periodo;
- obbligo di conservare per 5 (cinque) anni il suddetto registro, a prescindere dalle modalità di tenuta prescelta, indicando le generalità delle persone con cui le operazioni d'affari vengono compiute, gli estremi del documento d'identità personale, il prezzo pattuito e pagato;
- 3. tenere esposte in luogo ben visibile, nei locali di cui sopra, la presente licenza e la tabella delle tariffe le quali, se richieste, dovranno essere sempre esibite agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica;
- 4. non esercitare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle tariffe;
- 5. non chiedere al debitore il pagamento di somme varie a titolo di spese d'istituto o d'istruzione della pratica;
- 6. non usare denominazioni che abbiano assonanza con diciture proprie delle agenzie finanziarie;
- non ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone sprovviste di carta d'identità o altro documento di identificazione, munito di fotografia, che non sia proveniente dall'Amministrazione dello Stato;
- 8. qualora s'intenda espletare l'attività <u>avvalendosi anche</u> di altri rappresentanti, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio scrivente, che provvederà ad indicarle espressamente nel presente titolo autorizzatorio;
- qualora per l'esercizio dell'attività si intenda avvalsi dei cosiddetti <u>collaboratori</u> esterni, ciascuno di essi dovrà essere munito di <u>copia conforme della presente licenza di P.S., nonché di un documento, vistato dall'Ufficio scrivente, attestante il rapporto di collaborazione fra il medesimo ed il titolare di licenza;
 </u>
- rendere noti all'Ufficio scrivente, eventuali luoghi fisici (uffici aperti al pubblico) o virtuali (strutture non aperte al pubblico e mezzi telefonici o telematici)attraverso cui intende offrire i propri servizi, indicandone anche eventuali rappresentanti;
- 11. obbligo di comunicare preventivamente ogni variazione alla presente licenza.
- la presente licenza, qualora l'attività venga a cessare, dovrà essere riconsegnata alla Questura di Sassari entro le 72 ore successive.

L'effettivo esercizio dell'attività autorizzata con la presente licenza è subordinato al possesso di ogni altra eventuale autorizzazione amministrativa di competenza di altri Enti.

La presente autorizzazione, è personale e permette di svolgere l'attività di recupero crediti stragiudiziale senza limiti territoriali; pur avendo carattere permanente, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza pubblica o abuso da parte del titolare e dovrà essere restituita a questo Ufficio qualora l'attività venga a cessare.

Sassari, 01.07.2020





F.E.F. Mulas